

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA DURATA DI ANNI TRE AL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' DI SPAZI UBICATI IN STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E TRIBUTI E
RISORSE UMANE**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 106 c.c., i matrimoni devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e, per analogia, anche le Unioni Civili di cui alla legge n.76/2016;
- con le circolari del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 e successiva n.10 del 28.02.2014 aventi ad oggetto "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale", sono stati forniti chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa Comunale alla luce dell'art 3 del DPR n.369/2000;
- l'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, recante il Nuovo Regolamento dello Stato civile, dopo aver stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più sedi separate dell'Unico Ufficio di Stato Civile;
- il parere del Consiglio di Stato n. 196/2014 del 22/01/2014, reso nell'Adunanza Sezione I, prevede la celebrazione dei matrimoni civili presso siti a valenza culturale o estetica, ammettendo la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del comune, purché stabilmente destinati alle celebrazioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 12/05/2022, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, non solo all'interno del Palazzo Comunale o negli altri spazi di proprietà dell'Ente, ma anche presso altre strutture in possesso di autorizzazione rilasciata da questo Ente ritenute di importanza estetica, storica o ambientale, nella disponibilità dell'Ente, con ricadute positive per l'economia locale.

Considerato che:

- al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi in sedi diverse dal Palazzo Comunale, è necessario in primo luogo che il Comune disponga, con carattere di

ragionevole temporalità, dei locali dove istituire, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, sedi distaccate dell'unico ufficio di Stato Civile;

- l'Amministrazione Comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari di strutture di rilevanza storica, culturale/artistica, ambientale e turistica presenti nel territorio comunale, a concedere in comodato d'uso gratuito all'Ente, un locale idoneo da utilizzare per lo svolgimento della sola funzione di celebrazione di matrimoni e unioni civili;

Dato atto che il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi private, ma che rimane nella potestà dell'Ente la decisione di istituire sedi separate di Stato Civile con successivo atto di Giunta, in attuazione dell'art. 3 del D.PR. 396/2000, per la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili;

Precisato che l'idoneità dei locali sotto il profilo del pregio storico, culturale, architettonico, ambientale o artistico sarà oggetto di valutazione anche a seguito di un eventuale sopralluogo effettuato dal Comune, a mezzo di personale dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia e Ambiente e dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;

Precisato altresì che si procederà alla stipula, in esito alla positiva verifica istruttoria, del contratto di comodato d'uso gratuito in favore del Comune del locale adibito alla celebrazione di matrimoni e unioni civili, propedeutico alla delibera di Giunta di specifica individuazione della struttura dove istituire uffici distaccati di Stato Civile.

Tutto ciò premesso, precisato e ritenuto,

RENDE NOTO

Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire, per i motivi di cui in premessa, uno o più separati Uffici di Stato Civile da adibire alla funzione di celebrazione di matrimoni civili e unioni civili, ubicati in strutture in possesso di autorizzazione rilasciata da questo Ente, ritenute di importanza estetica, storica o ambientale con destinazione turistica e pertanto aperti al pubblico, di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico che si trovino all'interno del territorio comunale.

Pertanto,

INVITA

i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari di strutture atti all'uso di cui sopra, che fossero interessati a costituirvi un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili, a far pervenire al Comune di Castelfranco Piandiscò apposita domanda, entro i termini e con le modalità di seguito indicate.

Si precisa che il presente avviso è da intendersi esclusivamente ed unicamente come *un'indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse* nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate.

Sin da ora l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun accordo, nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso, ai partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo l'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, sempre che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, risulti essere idonea.

Alle richieste seguirà una valutazione dell'idoneità dei locali sotto il profilo del pregio storico, culturale, architettonico, ambientale o artistico e dei requisiti che gli stessi devono avere in quanto sedi distaccate dell'unico Ufficio di Stato Civile, anche a seguito di un eventuale sopralluogo effettuato dal Comune a mezzo di personale dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia e Ambiente e dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Per gli immobili che saranno ritenuti idonei, prima della stipula del contratto di comodato d'uso gratuito in favore del Comune potrà essere richiesta al proprietario una relazione asseverata da un tecnico abilitato ovvero una dichiarazione rilasciata dal comodante attestante l'idoneità strutturale del locale alla funzione pubblica che lo stesso dovrà svolgere in ragione della capienza massima dichiarata, la conformità edilizio/urbanistica dei locali nonché la conformità alle vigenti normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale per le decisioni in merito.

Art. 1. Modalità di presentazione delle domande:

Le domande, redatte secondo il modello allegato e debitamente firmate, dovranno pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, a questa Amministrazione Comunale entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (in nessun caso farà fede il timbro postale) con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata AR all'indirizzo: Comune di Castelfranco Piandiscò (Ar), Piazza Vittorio Emanuele n. 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR);
- per PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Art. 2. Documentazione a corredo delle domande.

A corredo della manifestazione interesse devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione in bollo (redatta secondo il modello allegato A), contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti morali del soggetto richiedente e dei requisiti relativi all'immobile, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore;
- 2) planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni;
- 3) dichiarazione con cui il proprietario attesta la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile e la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica, antincendio in funzione della capienza massima che dovrà essere dichiarata;
- 4) dichiarazione con cui il proprietario si obbliga, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere atto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali da adibirsi a sedi separate dell'Unico Ufficio di Stato Civile e a sottostare alle eventuali prescrizioni tecniche impartite.

Art. 3. Requisiti dei richiedenti, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio.
- L'esclusione ed il divieto operano se riferiti: alla persona fisica richiedente, in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011. L'esclusione ed il divieto operano se riferiti: alla persona fisica richiedente o in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei

soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.L.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;
- di avere idoneo titolo giuridico di proprietà sull'immobile.

I requisiti possono essere autocertificati, salvo l'obbligo di produrre idonea documentazione comprovante, in sede di controllo.

Art. 4. Caratteristiche dei locali.

Tutte le strutture ricettive richiedenti dovranno garantire un'idoneità dei locali, di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico anche tenendo conto degli eventuali interventi di restauro/conservazione effettuati sull'immobile, e potranno essere oggetto di sopralluogo al fine di valutare l'effettiva qualità degli stessi.

I locali interessati dalla funzione pubblica devono possedere:

- la conformità edilizia/urbanistica;
- la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione della capienza massima dichiarata e dell'utilizzo a sede distaccata dell'unico Ufficio di Stato Civile;

Per gli immobili che saranno ritenuti idonei, prima della stipula del contratto di comodato gratuito, potrà essere richiesta idonea documentazione attestante la conformità edilizia/urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione della capienza massima dichiarata, asseverata da un tecnico abilitato ovvero dichiarata dal comodante, nonché l'adeguamento alle eventuali prescrizioni tecniche impartite dai competenti uffici comunali.

Ar. 5. Durata.

L'eventuale istituzione dell'Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili avrà durata di anni TRE, a partire dalla stipula del contratto di comodato d'uso a favore del Comune.

Art. 6. Obblighi del comodante.

Il richiedente deve, infine:

- garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;
- garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni dei matrimoni e unioni civili;
- garantire la presenza presso i locali, con idonea collocazione, della bandiera europea e della bandiera della Repubblica italiana al fine di una agevole individuazione del luogo da destinare a casa comunale per il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio.
- effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese;
- garantire la disponibilità dell'immobile per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili, fissati dall'Ufficio Stato Civile;
- qualora il proprietario dell'immobile sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'Ufficio Stato Civile del Comune, poiché la fissazione delle date dei matrimoni e unioni civili è prerogativa esclusiva di quest'ultimo, che provvederà a darne comunicazione alla struttura richiesta dai nubendi solamente dopo che la data sarà confermata dall'Amministrazione e sarà comunicato il nominativo del celebrante.

Per ogni celebrazione di matrimonio il Comodante dovrà, altresì, garantire un adeguato allestimento comprendente almeno:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico,
- quattro sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni,
- una sedia/poltroncina per il celebrante, oltre alla bandiera italiana ed europea.

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Art. 7. Obblighi del Comune.

Il richiedente deve utilizzare il bene con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni e unioni civili.

Art. 8. Gratuità del comodato d'uso.

Il Comune di Castelfranco Piandiscò non corrisponderà alcun rimborso per l'uso dei locali in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito. Inoltre, il Comune non risponderà di eventuali danni a cose e persone verificatisi nei locali adibiti alla

celebrazione dei matrimoni/unioni civili durante tutto il periodo del comodato, La tariffa dovuta dai fruitori sarà autonomamente stabilita dall'Ente ed introitata direttamente dal Comune.

Il contratto avrà la durata di TRE anni dalla data di stipulazione.

Il comodato opera per i giorni e per gli orari definiti tra il Comune e la Proprietà.

Si avverte che le spese per la registrazione del contratto di comodato sono poste interamente a carico del Comodatario.

Art. 9. Pubblicazione dell'avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo pretorio informatico del Comune di Castelfranco Piandiscò e sul sito istituzionale, sezione "Bandi e concorsi" all'indirizzo internet:

<https://www.castelfrancopiandisco.it>

Art. 10. Contatti.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Anagrafe, Protocollo e Sportello per il cittadino - Tel. 055-9631216 - E-mail: anagrafe@castelfrancopiandisco.it

Art. 11. Trattamento dei dati.

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Piandiscò nella persona del Sindaco pro tempore.

Art. 12. Controversie.

Impugnazione nei termini di Legge presso il T.A.R. Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile
Rag. Iliana Papi